

REGIONE PUGLIA

SETTORE FINANZE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Atti Consiglio n. 93/A V Legislatura

d.d.L. - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.


RELAZIONE

La legge 21/12/90, n.398, all'art. 1 prevedeva una addizionale regionale all'imposta erariale di cui alla legge 23/12/77, n. 952 dovuta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario.

L'art.3 della suddetta legge prevedeva altresì che, fino a quando le Regioni non avessero fissato con proprie leggi aliquote diverse, l'addizionale sarebbe stata dovuta nella misura minima del 20%.

Con il presente disegno di legge la Regione Puglia, per motivi di opportunità e di bilancio, intende avvalersi della facoltà prevista dall'art.2 di determinare l'aliquota dell'addizionale, relativamente alle formalità eseguite nel proprio territorio, in misura pari all'80% dell'imposta erariale di trascrizione.

Per quanto attiene il gettito previsto è da sottolineare che il presente disegno di legge potrà avere presumibilmente attuazione solo nel secondo semestre del corrente anno. Poichè il gettito totale relativo al 1991 con l'applicazione dell'aliquota minima del 20% ammontava a £.5.000.000.000 ossia 2.500.000.000 per semestre, tale importo va quadruplicato ottenendosi in tal modo un introito presuntivo di £.10.000.000.000 relativo al II° semestre per un totale di £.12.500.000.000 riferito a tutto il 1992.



REGIONE PUGLIA

d.d.L. - Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni.

Art. 1 - A decorrere dal 1 luglio 1992, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977 n.952, e successive modificazioni, prevista dall'art. 1 del D.L. 21 dicembre 1990, n.398, è determinata nella misura corrispondente all'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale.

Art. 2 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Commissione I
Nata l'8 gennaio 1978
13.4.92

SETTORE FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO - Ufficio Finanze

Provvedimento predisposto da _____

Il Coordinatore dell'Ufficio _____

V. Il Coordinatore del Settore _____

Visto: l'Assessore _____